

TAR LAZIO
Sezione III-ter
Roma

Motivi aggiuntivi al ricorso n. 3766/2007

In esecuzione del decreto ex art. 150 c.p.c. del 21 luglio 2008 si provvede alla notifica dei motivi aggiunti in epigrafe, sotto riportati in forma di sunto, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria Speciale per Attività della Regione Sicilia - L. 488/92 - Bando del 2006 del settore turistico alberghiero - 32° bando di attuazione- pubblicata sul S.O. della G.U.R.I. n. 42 del 20.02.07 - Serie Gen., ossia di: Terranova Luca, Gisa, Pap, Decisa, La Novara Carmelo, Genovese Nicolò, Ceraolo Natale, F.lli Ciccazzo RCS, Fratelli Galati di Galati Ignazio & C., Prince Tourist, Beam, L'Antica Dimora, Cannizzo, Hotel Management, Gestor Group, Grand Hotel Villa Fiorita, Azienda Agricola San Leonardo di Oreste Virlinzi & C., Gest Tourist, S.T.E.A. Società Terme e Alberghi, Orissa Inn, Gais, Baglio Licata di Licata Romana Paola & C., Palazzo Fortunato, Maccarrone Salvatore, Falconara Hotel, Hotel Moderno di Ciraldo Giuseppe, Eremo della Giubiliana, Yachting Club Mare Srl, Porto delle Vite, Arcipelago, Albergo Lisca Bianca di Cincotta Margherita, Cantine Rallo, T.A.S. (Turistici Alberghi Siciliani) s.p.a., Arcahotels, FA. SA. L. di Salamone Salvatore & C., Villa San Bartolo, Excelsior Palace Taormina, Mediterraneo Palace, Mursia e Cossyra hotel, I.C.A.S., G. & G., Salemi Gaetano, Luanen, Villa Parlapiano, Zaccaria Giuseppe, La Pergola, Hotel Montreal, Società Palermitana Alberghiera, Etna Golf Hotel, Fral Hotels, Fattoria Don Bosco, Madonian Inn, ND Petroli di Dibennardo Nunzio & C., S.E.A.C., Le dune, GES. IM, HLM srl, Geocharme, S.I.A.L., Roof Garden, SO.SI.AL.TUR.- In attuazione dell'ordinanza n. 777/2007 resa dal T.A.R. Lazio il 21.06.07 il ricorso n. 3766/2006, proposto da Ship Sharing s.r.l. contro il Ministero dello Sviluppo Economico e Banca Intesa Sanpaolo, venne notificato per pubblici proclami, mediante pubblicazione nel Foglio delle Inserzioni della G.U.R.I.

n. 92 del 09.08.07. Con detto ricorso Ship Sharing aveva chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di mancata ammissione alla sopra menzionata graduatoria relativa alla concessione di contributi pubblici di cui all'articolo 8 D.M. Att. Prod. 01.02.06, concernente le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del d. l. 22.10.92, n. 415 convertito con modificazioni dalla l. 19.12.92, n. 488, per il bando 2006 nel settore "turistico-alberghiero" - graduatoria speciale per la Regione Sicilia.- La domanda di agevolazione mirava alla concessione di contributi pubblici per intraprendere un'attività di turismo nautico da realizzarsi presso l'unità locale di Trapani e con l'utilizzo di imbarcazioni a vela e a motore della lunghezza di 34 metri.- Con nota del 22.11.2006 Sanpaolo Imi comunicava, ex art. 10 *bis* l. n. 241/1990, l'esito negativo dell'istruttoria, giacché a suo dire detta domanda si sarebbe basata su quanto previsto dal POR Sicilia 2000/2006 misura 4.19 ed in particolare sui contenuti delle circolari n. 4 del 26/09/01; n. 1 del 24/1/02 e n.1 del 17/5/02, che limitano la concessione di agevolazioni unicamente ad imbarcazioni di dimensioni non superiori a 24 metri.- Dal successivo D.M. n. 156483 del 20.03.07 si apprendeva poi che, diversamente da quanto sostenuto nella comunicazione di preavviso di rigetto, il diniego era motivato con riferimento al fatto che l'iniziativa presentata non garantirebbe il rispetto delle condizioni alle quali sono subordinati gli investimenti all'acquisto di imbarcazioni da diporto e che, considerate le caratteristiche delle barche, l'ambito di utilizzo delle stesse non sarebbe riconducibile allo specchio d'acqua prospiciente il loro ricovero abituale nell'ambito del quale le imbarcazioni potrebbero liberamente muoversi nel rispetto delle vigenti norme in materia.- Con il ricorso n. 3766/2006 ed i successivi motivi aggiunti del 25.05.07 e del 06.08.07, pertanto, Ship Sharing aveva dedotto l'illegittimità del diniego di ammissione alla graduatoria per violazione

dell'art. 10 *bis* l. n. 241/1990, la violazione delle disposizioni della l. 488/1992, del DM 01.02.06 e della circolare esplicativa n. 980902 del 23.03.06, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, travisamento, erroneità ed illogicità manifeste.- Con ordinanza n. 4675 dell'11.10.07 il T.A.R. accoglieva la domanda di tutela cautelare ai fini del riesame del provvedimento di non ammissione, alla stregua delle censure dedotte nel ricorso e nei motivi aggiunti.- In data 06.06.08 la ricorrente riceveva il provvedimento prot. 28/05/2008 - 0028518, emanato in attuazione dell'ordinanza cautelare, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato un nuovo diniego di ammissione alla graduatoria, sulla scorta della relazione istruttoria negativa della banca concessionaria S. Paolo Imi S.p.A. del 20.05.08, dalla quale risulta che nella Regione Sicilia soltanto l'attività turistica svolta a 'terra' dalla ditta coinciderebbe con quella indicata e resa ammissibile dalla legge 488/92, mentre le due navi da diporto non sarebbero agevolabili.- Con l'atto di motivi aggiunti oggetto della presente inserzione la ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche di degli atti sopra menzionati, sulla scorta dei motivi di censura qui di seguito sintetizzati. - **Violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.** L'emanazione del diniego non è stata preceduta dalla comunicazione di preavviso di rigetto di cui all'art. 10 - bis della l. n. 241/1990, applicabile anche nel caso di riapertura del procedimento per ordine dell'autorità giurisdizionale. Tra la motivazione del diniego prot. 28.05.2008 - 0028518 e quella del preavviso di rigetto comunicato in data 22.11.06 non è inoltre ravvisabile alcuna corrispondenza, nemmeno di massima. - **Violazione dell'ordinanza T.A.R. n. 4675 / 2007, dei D.M. 01.02.06 e D.M. 15.05.06. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, per difetto del presupposto, per sviamento, Difetto di adeguata motivazione. Contraddittorietà.** a. Dalla relazione istruttoria

risulta che l'attività della ricorrente si inquadrebbene nel codice ISTAT 'I.61.10.0' 'Trasporti marittimi e costieri'. Di qui l'illegittimità del diniego impugnato, perchè nuovamente, ai fini dell'identificazione dell'attività svolta, in sede istruttoria né la banca né il Ministero hanno attribuito alcun rilievo alla circostanza che l'attività di turismo nautico della ricorrente richiede l'impiego combinato delle due navi, dei relativi posti barca e della base a terra, che quindi rappresentano un sistema/impianto unitario atto allo svolgimento dell'attività di turismo nautico e non già di charter nautico o il cabotaggio turistico. **b.** Né la legge 488/92 né il D.M. 01.02.06 né il DM 15.05.06 contengono riferimento alcuno alla necessità che l'attività turistica ammissibile alle agevolazioni venga svolta esclusivamente a terra. Il D.M. 15.05.06 anzi contempla tra le ulteriori attività ammissibili i "centri di turismo nautico" e ricomprende tale attività nel codice ISTAT I.63.22.0.D. indicato dalla ricorrente nella domanda. **c.** Inconferente è il richiamo della relazione istruttoria agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.09.02. **d.** La circostanza che nell'All.E al decreto dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 55/2006 non siano menzionati espressamente i centri di turismo nautico è irrilevante, perché essi sono ammessi al finanziamento, senza limitazioni di sorta, dal D.M. 15.05.06.- **Violazione dell'ordinanza T.A.R. n. 4675 2007, dell'art. 3 L. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione.**- Il provvedimento di diniego è illegittimo perché sia nell'attività istruttoria della banca concessionaria, sia nella successiva determinazione ministeriale, è stata del tutto omessa, senza alcuna motivazione al riguardo, la fase di riesame del precedente diniego sulla scorta dei vizi dedotti dalla Società istante nel ricorso.

Avv.ti R. Villata

A Degli Esposti

R. Battaini

D. Vagnozzi

